

NORME STIVAGGIO E TRASPORTO
MERCI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

= LICATA =

ORDINANZA N° 20/90

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Licata:

CONSIDERATA: la necessità di riunire in un testo unico le disposizioni in materia di trasporto e stivaggio delle navi mercantili che frequentano il porto e gli approdi del Circondario Marittimo di Licata;

VISTI: la legge 616/1962 ed il D.P.R. 1154/1972 in materia di sicurezza della navigazione;

VISTE: le circolari del Ministero della Marina Mercantile prot.n. 382295 del 21/08/1967 titolo "Polizia della navigazione", serie III n.2, e successive modificazioni; prot.n. 3102480 del 3/7/1990 titolo "Polizia della navigazione", serie III n.81 e dp. 3102491 del 3/7/90;

VISTI: gli artt. 65, 81, 164, 165, 179, 297 del Codice della Navigazione, artt. 59 e 347 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

Sono approvate e rese esecutive le annesse "NORME PER LO STIVAGGIO ED IL TRASPORTO A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI NAZIONALI E STRANIERE CHE TOCCANO IL PORTO E GLI APPRODI RICADENTI NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI Licata;"

Articolo 2

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1174, 1215 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore immediatamente.

Licata, li 30 AGO. 1990



IL COMANDANTE
Salvatore GRAVANTE

NORME PER LO STIVAGGIO ED IL TRASPORTO A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI NAZIONALI E STRANIERE CHE TOCCANO IL PORTO E GLI APPRODI RICADENTI NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI Licata.

C A P O 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE RIGUARDANTI L'OSSERVANZA DELLE NORME INERENTI LE CONDIZIONI DI NAVIGABILITA' E DI STIVAGGIO DA PARTE DI TUTTE LE UNITA' IN PARTENZA DAI PORTI ED APPRODI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI Licata.

Articolo 1

I Comandanti delle unità mercantili che frequentano il porto e gli approdi del Circondario Marittimo di Licata devono, prima della partenza della loro unità, accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, ben armata ed equipaggiata, convenientemente caricata e stivata.

Articolo 2

In particolare a cura e sotto la responsabilità del Comandante deve essere accertato che :

- a) la composizione numerica e qualitativa dell'equipaggio sia quella prescritta;
- b) l'eventuale numero dei passeggeri trasportabili sia quello consentito;
- c) la merce presente a bordo sia quella consentita e regolarmente stivata in conformità delle apposite istruzioni sulla stabilità;
- d) a bordo vi siano tutti i mezzi di salvataggio e dotazioni varie di sicurezza prescritti e tutti gli apparati di emergenza siano funzionanti ed efficienti.

Articolo 3

I Comandanti delle navi traghetto devono in particolare, prima della partenza della loro unità, controllare che siano chiusi in modo stagno e sicuro i portelli di accesso alla nave nonché tutte le altre aperture di bordo per le quali sia prescritta la chiusura ai sensi delle vigenti disposizioni del "Regolamento di Sicurezza" approvato con D.P.R. 1154/1972 e di ogni altra norma in vigore.

Articolo 4

Qualora la partenza di una unità mercantile avvenga in ritardo rispetto alla presentazione della "dichiarazione integrativa di partenza" di cui all'art. 179 del Codice della Navigazione e nel frattempo sono mutate le condizioni in base alle quali è stata redatta la precitata dichiarazione, il Comandante dell'unità è tenuto a sospendere la partenza informando immediatamente l'Autorità Marittima circa le irregolarità e le manchevolezze rilevate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 5

Le navi traghetto in partenza devono avere i portelloni di carico completamente chiusi prima di iniziare la manovra; quelle in arrivo non dovranno abbassare i portelloni prima di avere ultimato completamente la manovra di attracco.

Articolo 6

Le biglietterie non devono vendere i biglietti di passaggio in numero superiore a quello dei passeggeri e degli automezzi che le singole unità sono autorizzate a trasportare. Sulla polizza di imbarco degli automezzi deve essere chiaramente indicato il viaggio col quale l'automezzo deve partire.

Articolo 7

Allo scopo di facilitare i controlli da parte del personale preposto, a bordo di ogni unità deve essere sistemata, ben visibile in prossimità del punto d'imbarco una tabella metallica o in legno in cui deve essere trascritto a pittura il numero massimo di passeggeri imbarcabili, il numero massimo autorizzato ed il tonnellaggio massimo consentito degli autoveicoli trasportabili.

Quando il numero massimo di passeggeri e/o di automezzi imbarcabili è stato raggiunto, il Comandante dell'unità deve senz'altro sospendere l'imbarco in attesa della partenza.

C A P O II

NORME SPECIFICHE RIGUARDANTI IL TRASPORTO DI AUTOVEICOLI SU NAVI MERCANTILI

Articolo 8

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, per autoveicolo si intende ogni mezzo idoneo a spostarsi su ruote, con mez-

zi propri o spinto o rimorchiato da motrici, trattori, etc.

Articolo 9

L'idoneità della nave ad effettuare il trasporto di autoveicoli deve essere attestata dal Registro Italiano Navale.

L'idoneità delle navi mercantili straniere può risultare da dichiarazione rilasciata dallo Stato di bandiera, attestante la conformità dell'unità alle norme del cap. II-2 della SOLAS 74/81.

Prima di procedere all'imbarco, il Comandante della nave deve accertarsi:

- che gli autoveicoli non abbiano perdite di combustibile dal serbatoio per il motore o dalle parti meccaniche;
- che gli autoveicoli commerciali e/o industriali siano muniti di documenti sulla circolazione stradale in corso di validità e che per il carico sistemato sugli stessi esistano documenti che attestino la natura ed il peso (polizze per beni viaggianti, certificato di pesa pubblica, etc.) in modo che possa agevolmente valutarsi se il veicolo è in sovraccarico, nel qual caso dovrà rifiutarsi l'imbarco;
- che il carico sistemato sugli autoveicoli sia rizzato in maniera idonea e sicura, tenendo conto delle maggiori sollecitazioni che il viaggio per mare comporta, valutata bene la traversata e le condizioni meteomarine della zona di mare da attraversare.

Articolo 10

Gli autoveicoli dovranno essere correttamente sistemati per affrontare una navigazione in sicurezza. In particolare per lo stivaggio e per il trasporto degli stessi, a cura e responsabilità del Comandante della nave, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- gli autoveicoli commerciali e/o industriali devono essere scontrati e rizzati in modo ritenuto sicuro dal Comandante della nave; per le autovetture è ammessa, a giudizio del comando di bordo, la sistemazione di solo scontro;
- intorno agli autoveicoli deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a 40 cm.. Nel caso di imbarco di autoveicoli con a bordo merci pericolose devono essere rispettate le maggiori distanze prescritte dalle vigenti norme sul trasporto delle merci pericolose;
- gli autoveicoli trasportanti merci pericolose devono essere sistemati negli spazi indicati nella specifica attestazione di idoneità al trasporto;
- ad ogni conducente siano illustrate e consegnate a cura del Comandante della nave o dell'Agenzia delegata al rilascio del biglietto di passaggio, le istruzioni concernenti le operazioni di imbarco e di sbarco degli autoveicoli, gli eventuali casi di emergenza della nave, note informative sui mezzi e materiali an-

incendio e sui mezzi di salvataggio, individuali e collettivi, di cui è dotata la nave. Dovrà, inoltre, essere evidenziata l'importanza di dichiarare al Comando della nave la detenzione a bordo dell'autoveicolo di merce capace di innescare o alimentare incendi o scoppi (taniche di benzina; bombole di gas, bombole di ossigeno, etc.). Tali istruzioni dovranno anche essere affisse in vari punti, ben visibili, a bordo della nave stessa;

- devono essere lasciati liberi i passaggi di disimpegno e le zone prospicienti i mezzi antincendio;
- i tergicristalli ed eventuali altri servizi elettrici devono rimanere inattivi;
- le luci interne ed esterne devono essere tenute spente;
- le portiere non devono essere chiuse a chiave;
- durante tutta la permanenza a bordo non devono essere eseguiti lavori o riparazioni di alcun genere agli autoveicoli, e durante il viaggio non devono essere effettuate manovre di alcun genere degli stessi;
- durante l'imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco degli autoveicoli deve essere vietato fumare ed eseguire lavori che comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare sorgenti di ignizione;
- il motore degli autoveicoli deve essere tenuto acceso soltanto per il tempo necessario alle operazioni di imbarco e sbarco;
- le chiavette di accensione non devono rimanere inserite nel cruscotto;
- i conducenti degli autoveicoli e gli occupanti non devono permanere a bordo degli stessi;
- nei locali autorimessa deve essere vietato l'accesso ai conducenti ed ai passeggeri;
- devono essere eseguite con la necessaria periodicità e scrupolosità le ronde di sicurezza.

A cura del Comando di bordo dovranno, altresì, essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni, specifiche per le navi da carico:

- accertarsi che i conducenti siano muniti di valido documento di identificazione personale;
- prima della partenza presentare all'Autorità Marittima un elenco con le complete generalità dei conducenti imbarcati.

Articolo 11

Per gli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatti o a metano, dovranno rispettarsi le seguenti ulteriori prescrizioni:

- l'idoneità della nave ad effettuare il trasporto deve essere annotata sulla "attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli";
- l'impianto di alimentazione deve risultare realizzato secondo le norme vigenti emanate in materia dal Ministero dei trasporti. Tale rispondenza dovrà risultare debitamente certificata nel libretto di circolazione degli autoveicoli;

- durante tutto il tempo in cui gli autoveicoli sono a bordo, le valvole di intercettazione del serbatoio contenente gas di petrolio liquefatto o metano devono essere tenute chiuse;
- gli autoveicoli devono essere stivati in unica zona predeterminata dal Comando della nave ed adeguatamente segnalata;
- in tale zona devono essere eseguiti, con adeguata frequenza da parte di apposita randa, tutti i controlli necessari per accertare l'eventuale sfuggita di gas, servendosi di appositi strumenti portatili di rilevazione gas.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasporto di campers e roulotte dotati di cucine e frigoriferi funzionanti a gas liquido in bombole.

Articolo 12

Il trasporto nei locali autorimessa di automezzi o containers frigoriferi o di altro genere, che si intendano mantenere in funzione durante la loro permanenza a bordo, può essere effettuato alle seguenti condizioni:

- a) che gli impianti frigoriferi siano alimentati dalla rete fissa della nave;
- b) che l'impianto elettrico degli automezzi o containers, ed il cavo elettrico per la loro alimentazione, rispondano ai requisiti stabiliti dagli artt. 12 e 13 della circolare Ministeriale citata in premessa.

Articolo 13

Oltre ai controlli previsti dal libro IV del D.P.R. 14/11/1972, n. 1154 "Regolamento per la sicurezza della Navigazione ed agli altri per verificare che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, il Comandante della nave, sotto la propria responsabilità, prima della partenza dovrà:

- determinare l'assetto e la stabilità dell'unità;
 - controllare che lo stivaggio sia effettuato nel rispetto delle istruzioni al Comandante sulla stabilità ed attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli;
 - accertare che al termine della caricazione la nave soddisfi ai previsti criteri di stabilità e che la stessa disponga di altezza metacentrica non inferiore a quella prevista dalle istruzioni sulla stabilità per il tipo di caricazione, provvedendo alla conseguente annotazione sui libri di bordo;
 - controllare che l'immersione risulti inferiore al limite della marca di compartimentazione e/o bordo libero.
- Dell'adempimento di tali obblighi dovrà essere fatta specifica annotazione in calce alla dichiarazione integrativa di partenza.

Il Comandante della nave dovrà altresì provvedere, sempre prima della partenza, a controllare l'efficienza e la funzionalità dei seguenti impianti:

- a) impianto segnalazione chiusura porte tagliafuoco del locale autorimessa;
- b) impianto automatico per la segnalazione incendi;
- c) mezzi di comunicazione tra locale autorimessa e ponte di comando, compresi gli avvisatori manuali di incendio;
- d) mezzi antincendio portatili ed impianto fisso di estinzione incendi del locale autorimessa comprese le piattaforme di carica-zione;
- e) impianto di ventilazione forzata del locale autorimessa, che deve essere in funzione per tutto il tempo in cui tutti gli autoveicoli sono a bordo;
- f) chiusura stagna e sicura dei portelloni di imbarco nonché di ogni altra apertura di murata e di ponte.

Articolo 14

Gli autoveicoli possono entrare ed uscire dai locali rimessa con a bordo i conducenti. Nel caso di nave da passeggeri, quando lo unico accesso è il portellone, è ammesso il contemporaneo sbarco e imbarco degli autoveicoli e passeggeri a condizione che questi ultimi siano fatti imbarcare o sbarcare attraverso appositi corridoi

Articolo 15

Nel caso di trasporto di autoveicoli contenenti merci pericolose e veicoli cisterna stradali contenenti liquidi infiammabili o combustibili o tossici o corrosivi oppure gas liquefatti dovranno essere osservate le particolari norme attualmente vigenti in materia, nonché le prescrizioni contenute nelle "attestazioni di idoneità al trasporto" rilasciate dal R.I.Na.

Licata, li 30 AGO. 1990



IL COMANDANTE

(CP) Salvatore GRAVANTE